



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR. 34 DEL 29/09/2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E INTRODUZIONE DI RIDUZIONI PER IL SOLO ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE - SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.

Adunanza ordinaria prima di convocazione

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre, convocato per le ore 19,30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI	LUCIO	P
BREX	LUCA	P
PIETRI	DANIELE	P
BARBIERI	VALERIA	P
CAIAZZO	EMANUELA	P
VECCHI	VALENTINA	P
BARALDI	LARA	P
BEDOJNI	GIULIO	P
LOSI	GIANFRANCO	P
MORINI	SIMONE	P
IEMMI	SIMONE	P
FACCI	LIA	P
PALADINO	GIAN CARLO	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessori Esterni:

MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale DE NICOLA MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

, ,



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria	Ufficio Tributi

Proposta Nr. 19015

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E INTRODUZIONE DI RIDUZIONI PER IL SOLO ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE - SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato*

si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno



di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito con Legge n.77 del 17/7/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/7/2020 all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

* il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

* il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;

* il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto *“Cura Italia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

* il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,

* il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*,

* il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rio Saliceto è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Rilevato inoltre che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria ;

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO predisposto dalla regione Emilia-Romagna in cui al punto 2 "Organizzazione degli spazi e dei locali" vengono definite le nuove condizioni logistiche e strutturali che devono seguire tali esercizi per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti e della clientela (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale).

Richiamati:

* l'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui " *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

* l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 con cui è stato previsto *l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020)*

Visto il Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/7/2014 e successive modificazioni;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/7/2020 con la quale sono state approvate le tariffe tari anno 2020 (confermando di fatto quelle adottate per l'anno 2019) e sono state definite delle riduzioni da riconoscere per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria covid 19 alle utenze non domestiche in attuazione della delibera ARERA 158/2020;

Ravvisata la necessita' di agevolare ulteriormente le utenze non domestiche che a seguito dei vari provvedimenti di sospensione hanno registrato un considerevole rallentamento dell'attività e in particolare considerata la volonta' di concedere una riduzione di imposta anche per quelle attività che, pur in base ai vari DPCM emanati, avrebbero potuto tenere aperto hanno comunque scelto la sospensione volontaria dell'attività per un certo periodo ;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Valutata inoltre la volontà di aumentare la percentuale di sconto sulla quota variabile per quelle attività di bar e ristorazione che, in base ai protocolli regionali di sicurezza, riaprendo, hanno dovuto comunque ridurre in parte l'attività per ottemperare all'obbligo del distanziamento, con conseguente calo anche della produzione dei rifiuti;

Valutata anche la volontà di agevolare la categoria delle utenze domestiche con due casistiche di riduzione che tengano conto della particolare situazione di disagio economico che sta colpendo le famiglie a causa dell'emergenza sanitaria in corso e dell'attuale congiuntura sfavorevole;

VISTA la determinazione n. 154 del 09 settembre 2020 dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;

CONSIDERATO CHE, con l'atto soprarichiamato, sono stati assegnati al Comune di Rio Saliceto per un importo pari a € 9.365,00 contributi straordinari COVID da utilizzare a copertura delle agevolazioni riconosciute alle utenze (prioritariamente domestiche) in situazione di incapienza a causa dell'emergenza sanitaria, ovvero a copertura dei costi del servizio rifiuti;

VISTO l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), con il quale è stato istituito un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle Province e Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19 per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.l. 104/2020, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' stata incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

STIMATO in € 18.200,00 il minor gettito derivante dalle scontistiche di cui all'oggetto;

RITENUTO di finanziare le scontistiche TARI utilizzando il contributo ed il fondo soprarichiamati, garantendo la copertura finanziaria mediante uno storno di entrate dal Titolo 2 "Trasferimenti correnti" (Piano finanziario 2.01.01.01.001 e 2.01.01.02.001) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (Piano finanziario 1.01.01.51.001), come da prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO inoltre il parere del revisore unico ai sensi dell'art. 239 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente alla parte del dispositivo relativa alla variazione di bilancio, e contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali che si allegano al solo originale del presente atto per farne parte integrante (allegato "B");

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano e che ha avuto il seguente esito:

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13 (tredici)

DELIBERA

1) di approvare per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche (UND) relative alle categorie come da Regolamento TARI:

2.18 PUBBLICI ESERCIZI DI CLASSE A (RISTORANTI, PIZZERIE, ECC.) e

2.19 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE

un'ulteriore riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa da calcolare sull'importo lordo della tariffa variabile (non quindi sull'importo già scontato dall' eventuale precedente riduzione del 25% considerata a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/7/2020 e già inserita in sede di emissione di acconto tari anno 2020 per gli aventi diritto) ;

La nuova riduzione viene introdotta d'ufficio in base all'appartenza nelle categorie sopra indicate come specificato da allegato "A" al Regolamento Comunale TARI e accordata in occasione del saldo tari 2020.

2) di introdurre per il solo anno 2020 una riduzione della quota variabile proporzionale ai giorni effettivi di chiusura dell'imposta annuale tari anno 2020 per tutte quelle attività che, pur potendo in base ai vari DPCM emanati tenere aperto, hanno effettivamente sospeso per scelta l'attività per un periodo definito da dichiarare con apposito modulo predisposto dal comune entro il 30/10/2020;

3) di introdurre per il solo anno 2020 per le utenze domestiche i seguenti tipi di riduzione:

A) A favore delle utenze domestiche RESIDENTI con i seguenti limiti di reddito ISEE:

* riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 8.265,00

* riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico aventi un valore isee ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro;

B) a favore delle UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI con i seguenti requisiti economico/ lavorativi:

1. il nucleo familiare (come da stato di famiglia) deve risiedere in un'abitazione non di lusso (sono escluse quindi le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

2. Tutti i componenti del nucleo non devono possedere altri immobili (fabbricati e terreni) alla data del 31/8/2020 in tutto il territorio italiano con esclusione dell'alloggio occupato a titolo di abitazione principale per le quali stanno corrispondendo la tassa e relative pertinenze;

3. Il patrimonio mobiliare (inteso come conti correnti e titoli) complessivo dell'intero nucleo deve essere inferiore ad euro 15.000,00 alla data del 31/8/2020;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

4. Il nucleo familiare deve avere un reddito complessivo lordo (così come risulta da CUD/730/UNICO 2020) inferiore o uguale ai seguenti scaglioni:

- euro 26.000,00 per nuclei di un componente
- euro 40.000,00 per nuclei di due componenti
- euro 45.000,00 per nuclei di tre componenti
- euro 50.000,00 per nuclei di quattro componenti
- euro 55.000,00 per nuclei di cinque o più componenti

5. Nel nucleo familiare almeno un componente deve essere, per un periodo di almeno due mesi nel corso del 2020 (escludendo ai fini del conteggio il periodo di lockdown compreso tra il 09/3/2020 e 03/5/2020), in una delle seguenti situazioni lavorative:

risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a percepire indennità di disoccupazione	riduzione del 50% della quota variabile
risoluzione del rapporto di lavoro con indennità di disoccupazione	riduzione del 30% della quota variabile
- cassa integrazione - mobilità - dipendente in azienda a concordato preventivo	riduzione del 30% della quota variabile
contratto di solidarietà difensivo	riduzione del 30% della quota variabile
dimissioni per giusta causa	riduzione del 30% della quota variabile

6. di dare atto che per entrambe le scontistiche relative alle utenze domestiche residenti è necessario presentare dichiarazione/riciesta su apposito modulo predisposto dal Comune entro il 30/10/2020. Nel caso in cui un nucleo potesse accedere ad entrambe le scontistiche di cui al punto 3) ipotesi A) e B), il richiedente potrà presentare solo una richiesta scegliendone una a sua discrezione.

7. di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020;

8. di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

9. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

10. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, riportate nell'allegato alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (Allegato A)

11. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

12. Di dare atto che l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione, conseguente alle variazioni finanziarie di cui alla presente deliberazione, verrà effettuato con atto della Giunta comunale successivamente all'approvazione del presente atto;

13. Di dare atto che a seguito della presente variazione viene modificato, limitatamente alla parte contabile, il Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione effettuata per appello nominale dal seguente



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

esito:

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13 (tredici)

Il Consiglio Comunale

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 19015

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E INTRODUZIONE DI RIDUZIONI PER IL SOLO ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE - SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 29-09-2020

Il Responsabile del Settore
F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente alla parte del dispositivo relativa alla variazione di bilancio

Rio Saliceto, li 29-09-2020

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to PAOLA MUSSINI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 29-09-2020

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to PAOLA MUSSINI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lucio Malvasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio a partire dal giorno 01-10-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 01-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il giorno

Rio Saliceto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto Assunzione: CC N.34 DEL 29/09/2020

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Titolo/Tipologia								
E/1.1.1	Prec	2.505.646,00		3.269.821,84	2.601.443,00		2.617.117,00	
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
- Imposte, tasse e proventi assimilati	V-	18.200,00		18.200,00	0,00		0,00	
E/1.1.1	Ass	2.487.446,00		3.251.621,84	2.601.443,00		2.617.117,00	
E/2.1.1	Prec	398.371,00		455.230,68	285.587,00		273.661,00	
- Trasferimenti correnti	V+	18.200,00		18.200,00	0,00		0,00	
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/2.1.1	Ass	416.571,00		473.430,68	285.587,00		273.661,00	
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)		V+	18.200,00	18.200,00	0,00		0,00	
		V-	18.200,00	18.200,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	